

Causa C-216/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

28 febbraio 2024

Ricorrente:

Asociación Autónoma Ambiental e Cultural Petón do Lobo

Resistenti:

Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Eurus Desarrollos Renovables, S. L. U.

Asociación Eólica de Galicia (EGA)

**T. S. X. GALICIA CON/AD SEC. (Corte superiore di giustizia della Galizia,
Sezione amministrativa, Terzo Collegio, Spagna)**

003 — LA CORUÑA

[*omissis*] [identificazione dell'organo giurisdizionale, del procedimento, delle parti e dei rappresentanti delle parti]

ORDINANZA

[*omissis*] [composizione dell'organo giurisdizionale]

La Coruña, ventotto febbraio duemilaventiquattro.

FATTI

PRIMO.- L'azione giudiziale è stata promossa dalla rappresentante in giudizio dell'associazione ambientalista «Petón do Lobo» contro il silenzio-rigetto del

ricorso gerarchico proposto contro la decisione del direttore generale della Planificación Enerxética e Recursos Naturais (Pianificazione energetica e delle risorse naturali) della Prima Vicepresidenza e assessorato all'economia, all'impresa e all'innovazione del 30 giugno 2022, con la quale sono state rilasciate alla società «Eurus Desarrollos Renovables, S. L. U.» le autorizzazioni amministrative preliminari ed edilizie per la realizzazione degli impianti relativi al progetto del parco eolico «A Raña III», situato nel comune di Mazaricos (La Coruña); gli avvocati delle parti in causa hanno depositato il ricorso, la comparsa di risposta e le conclusioni.

SECONDO.- Al termine del dibattimento si è deciso di sospendere la controversia in attesa della soluzione di una questione pregiudiziale necessaria per risolvere la controversia.

IN DIRITTO

MOTIVO UNICO.- Ai fini della decisione della controversia, sussistono dubbi sull'interpretazione del diritto comunitario, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — parzialmente modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014—, che, per quanto qui di rilievo, è stata recepita nell'ordinamento giuridico spagnolo dalle seguenti leggi:

1.- Ley estatal 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (legge statale del 18 luglio 2006, n. 27, che disciplina i diritti di accesso all'informazione, di partecipazione del pubblico e di accesso alla giustizia in materia ambientale) [articoli 2, paragrafo 2, e 3, paragrafo 2, lettera e), e 16, paragrafo 2]; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato n. 171, del 19.07.06.

2.- Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (legge statale del 9 dicembre 2013, n. 21, sulla valutazione ambientale) (articoli da 36 a 38); pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato n. 296 dell'11.12.13.

3.- Ley autonómica 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental (legge della Comunità autonoma del 22 dicembre 2009, n. 8, che disciplina lo sfruttamento dell'energia eolica in Galizia e che istituisce un canone eolico e il Fondo di compensazione ambientale) (articoli 33 e 34); pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Galizia n. 252 del 29.12.09.

Di conseguenza, e conformemente alle disposizioni della nota informativa 2009/C 297/01, riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 05.12.09, in relazione ai poteri conferiti alla Corte di giustizia dell'Unione europea dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e 267 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si sottopone la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base delle seguenti considerazioni:

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1. Statuire sulla legittimità o meno della decisione del direttore generale della pianificazione energetica e delle risorse naturali della Prima Vicepresidenza e assessorato all'Economia, all'Impresa e all'Innovazione del 30.06.22, con la quale sono state rilasciate alla società «Eurus Desarrollos Renovables, S. L. U.» le autorizzazioni amministrative preliminari ed edilizie per la realizzazione degli impianti del parco eolico «A Raña III», situato nel comune di Mazaricos (La Coruña). A tal fine occorre decidere se la normativa nazionale (statale e della Comunità autonoma) sia conforme all'obbligo previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, per quanto riguarda la necessità che l'amministrazione interveniente istruisca una procedura di audizione delle persone interessate dopo l'adozione dei rapporti settoriali.

FATTI PROVATI

2. Il 22 dicembre 2017 la società «Eurus Desarrollos Renovables, S. L. U.» ha richiesto all'autorità della Comunità autonoma della Galizia il rilascio delle autorizzazioni amministrative preliminari ed edilizie per la realizzazione degli impianti del parco eolico «A Raña III», situato nel comune di Mazaricos (La Coruña), presentando a tal fine vari documenti, tra cui lo studio di impatto ambientale.

3. Una volta elaborati i primi rapporti preliminari, la procedura è stata soggetta alla procedura di informazione al pubblico per un periodo di 30 giorni, a seguito della quale sono state formulate diverse osservazioni.

4. Nel contempo sono stati raccolti i rapporti settoriali degli organismi competenti in materia di silvicoltura, acque, patrimonio naturale e culturale, turismo, salute, energia elettrica e sicurezza aerea, tra gli altri.

5. Dopo aver completato la procedura ambientale, il 17 giugno 2022 la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático (Direzione generale per la qualità ambientale, la sostenibilità e il cambiamento climatico) ha redatto la dichiarazione di impatto ambientale.

6. Infine, dopo che la committente ha presentato la documentazione tecnica richiesta, il 30 giugno 2002 la Direzione generale della Pianificazione energetica e delle risorse naturali della Prima Vicepresidenza e assessorato all'Economia, all'impresa e all'innovazione ha rilasciato le autorizzazioni amministrative preliminari ed edilizie per la realizzazione degli impianti relativi al progetto del parco eolico «A Raña III».

7. L'associazione ambientalista «Petón do Lobo» ha impugnato detta decisione in sede amministrativa, senza ottenere una pronuncia.

8. Contro il silenzio-rigetto del ricorso amministrativo, la suddetta associazione ambientalista ha adito questa sezione del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna) chiedendo l'annullamento della decisione del 30 giugno 2022 con la quale erano state rilasciate le autorizzazioni. Uno dei motivi di nullità dedotti nel ricorso consiste nell'argomentazione contenuta nella sentenza di questa Sezione del [21] gennaio 2022 (PO 7419/2020), che esaminava una causa in cui, come nella fattispecie, alle persone interessate non era stata offerta la possibilità di partecipare a una procedura di audizione dopo l'adozione dei rapporti settoriali, il che aveva portato all'annullamento della decisione che autorizzava la realizzazione e la gestione del parco eolico controverso. Tale sentenza è stata successivamente annullata da quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) del 21 dicembre 2023 (ricorso per cassazione 3303/2022).

NORME NAZIONALI APPLICABILI

9. Articolo 2, paragrafo 2, della legge del 18 luglio 2006, n. 27, che disciplina i diritti di accesso all'informazione, di partecipazione del pubblico e di accesso alla giustizia in materia ambientale, il quale stabilisce che per persone interessate si intende:

«a) Qualsiasi persona fisica o giuridica che soddisfi una delle circostanze previste dall'articolo 31 della Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (legge del 26 novembre 1992, n. 30, sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e sulla procedura amministrativa ordinaria)» [oggi deve intendersi riferita all'articolo 4 della Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (legge del 1° ottobre 2015, n. 39, sulla procedura amministrativa ordinaria delle amministrazioni pubbliche)].

b) Qualsiasi persona giuridica senza scopo di lucro che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 23 della presente legge».

10. Articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della medesima legge 27/2006, che riconosce il diritto *«[a] partecipare fattivamente e concretamente, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, ai procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni disciplinate dalla normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per il rilascio di titoli amministrativi disciplinati dalla normativa sugli organismi geneticamente modificati e per il rilascio di dichiarazioni di impatto ambientale disciplinate dalla normativa sulla valutazione di impatto ambientale, nonché nei processi di pianificazione previsti dalla normativa sulle acque e dalla normativa sulla valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente».*

11. Articolo 16, paragrafo 2, della stessa legge 27/2006, il quale obbliga le pubbliche amministrazioni che trattano procedimenti in materia ambientale a determinare, *«con sufficiente anticipo affinché possano effettivamente partecipare al processo, quali membri del pubblico abbiano lo status di persone interessate a partecipare ai procedimenti di cui al paragrafo precedente»* (compreso il diritto di esprimere osservazioni e pareri che possono essere presi in considerazione).

12. Articoli 36 e 37 della legge 21/2013 che si riferiscono, rispettivamente, alla procedura di informazione al pubblico sul progetto e sullo studio di impatto ambientale e alla consultazione simultanea *«delle amministrazioni pubbliche interessate e delle persone interessate sui potenziali effetti significativi del progetto»*, in entrambi i casi entro un termine non inferiore a trenta giorni lavorativi.

13. Articolo 37, paragrafo 2, della stessa legge 21/2013, il quale elenca i rapporti circostanziati che l'organo decisionale è obbligato a richiedere, vale a dire:

«a) Rapporto dell'organo competente in materia ambientale nella Comunità Autonoma nel cui territorio si applica il progetto.

b) Rapporto sul patrimonio culturale, se del caso.

c) Rapporto degli organi competenti in materia di pianificazione idrologica e di demanio idrico, nonché in materia di qualità delle acque, se del caso.

d) Rapporto sul demanio pubblico marittimo-terrestre e, se del caso, sulle strategie per l'ambiente marino (...).

e) Rapporto preliminare dell'organo competente in materia di impatto radiologico, se del caso.

f) Rapporto degli organi competenti in materia di prevenzione e gestione dei rischi derivanti da incidenti gravi o da catastrofi, se del caso.

g) Rapporto sulla compatibilità del progetto con la pianificazione idrologica o la pianificazione del distretto marino, se del caso.

h) Rapporto del Ministero della Difesa qualora il progetto abbia un impatto su aree dichiarate di interesse per la Difesa Nazionale e terreni, edifici e impianti, comprese le zone di protezione, interessati dalla Difesa Nazionale. (...).

i) Rapporto degli organi competenti in materia di salute pubblica, se del caso.

Le Comunità autonome, nell'ambito delle loro competenze, possono prevedere l'obbligatorietà di qualsiasi rapporto diverso da quelli di cui sopra».

14. Articolo 38 della medesima legge 21/2013, che si riferisce al caso in cui il progetto o lo studio di impatto ambientale venga modificato, dando luogo a una

nuova procedura di informazione al pubblico e di consultazioni. Infatti, i paragrafi 1 e 2 prevedono quanto segue:

«1. Entro un termine massimo di trenta giorni lavorativi dalla conclusione delle fasi di informazione al pubblico e di consultazione con le amministrazioni pubbliche interessate e le persone interessate, l'organo decisionale trasmette al committente i rapporti e le osservazioni ricevute affinché siano prese in considerazione nella redazione, se del caso, della nuova versione del progetto e nello studio di impatto ambientale.

2. Se, a seguito della procedura di informazione al pubblico e di consultazione con le amministrazioni pubbliche interessate e con le parti interessate, il committente apporta al progetto o allo studio di impatto ambientale modifiche che comportano effetti ambientali significativi diversi da quelli originariamente previsti, si procederà a una nuova procedura di informazione al pubblico e di consultazione nei termini previsti dagli articoli 36 e 37 che, in ogni caso, sarà precedente alla formulazione della dichiarazione di impatto ambientale».

15. Articolo 33 della legge 8/2009, concernente l'istruzione della procedura per ottenere l'autorizzazione preliminare ed edilizia per la realizzazione di parchi eolici nella Comunità Autonoma di Galizia, in particolare paragrafi 10, 11, 12 e 15, che prevedono quanto segue:

«10. L'unità responsabile del trattamento sottopone simultaneamente a informazione al pubblico il progetto di esecuzione e lo studio di impatto ambientale nel caso di valutazione ambientale ordinaria, mediante pubblicazione nel "Diario Oficial de Galicia (Gazzetta ufficiale della Galizia)", nonché sul sito web del ministero competente in materia di energia. (...)

11. Durante il suindicato periodo, ogni persona, ente o organismo interessato può presentare le osservazioni che ritiene opportune o richiedere l'esame del fascicolo e della documentazione tecnica, o della parte di essa alla quale è consentito l'accesso. Le osservazioni presentate sono comunicate al richiedente affinché fornisca una risposta al loro contenuto e la comunichi all'unità responsabile del trattamento entro un termine massimo di quindici giorni.

12. Contestualmente alla procedura di informazione al pubblico, l'unità responsabile del trattamento svolge la procedura di audizione e consultazione con le amministrazioni pubbliche interessate e le persone interessate, richiedendo almeno i rapporti obbligatori indicati per la valutazione ambientale e organizzando un'audizione delle amministrazioni comunali interessate. (...)

15. L'unità responsabile del trattamento invia i rapporti e le osservazioni ricevute al committente per la loro conformità e/o presa in considerazione nella redazione del progetto esecutivo e dello studio di impatto ambientale, affinché proceda alle modifiche e agli adeguamenti di ciascuno di tali documenti. Il committente presenta i documenti definitivi adattati per portare avanti la procedura entro il termine massimo di un mese. (...)»

16. Infine, articolo 34, paragrafo 1, della legge 8/2009, il quale dispone che *«[u]na volta espletata la procedura di autorizzazione amministrativa e una volta che il richiedente abbia ottenuto l'accesso e il punto di connessione alla rete di trasmissione o alla rete di distribuzione, a seconda dei casi, la Direzione generale competente in materia di energia emette una decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione amministrativa preliminare e dell'autorizzazione amministrativa edilizia per la realizzazione del parco eolico entro un termine massimo di due mesi dal ricevimento della documentazione completa da parte dell'organo competente a decidere nel procedimento».*

DISPOSIZIONI DELL'UNIONE PERTINENTI

17. Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, in particolare lettere b), d) ed e), che definisce i committenti, il pubblico e il pubblico interessato nei seguenti termini:

b) *“committente”*: il richiedente dell'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto; (...)

d) *“pubblico”*: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

e) *“pubblico interessato”*: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse; [omissis] [ripetizione dell'ultima parte della frase]».

18. Articolo 6 della medesima direttiva 2011/92/UE, parzialmente modificato dalla direttiva 2014/52/UE, in particolare paragrafi 1, 2, 3, lettera b), 4, 5 e 7 (nuova formulazione), che dispongono quanto segue:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. (...)

2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni.

3. *Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso: (...) b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; (...)*

4. *Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.*

5. *Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. (...)*

7. *I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni».*

ARGOMENTI DEL GIUDICE DEL RINVIO SULL'INTERPRETAZIONE
DELLA DIRETTIVA [2011/92]

19. Questo giudice ritiene che l'articolo 6 della direttiva 2011/92/UE obblighi gli organi che decidono sulle domande di autorizzazione con impatto ambientale a espletare preventivamente tre formalità; le prime due — per le quali non è previsto un ordine cronologico — consistono nel concedere un'audizione al pubblico sul progetto e nell'ottenere i rapporti settoriali degli organi competenti nei vari settori; la terza si svolgerebbe successivamente, in quanto consiste nel trasmettere i principali rapporti settoriali alle parti interessate (che non sono solo il committente) affinché possano presentare osservazioni prima dell'adozione della decisione.

20. Detto giudice ritiene altresì che gli articoli 36, 37 e 38 della legge statale 21/2013 e gli articoli 33 e 34 della legge della Comunità autonoma della Galizia 8/2009 soddisfano i requisiti relativi all'audizione del pubblico e all'ottenimento dei rapporti settoriali, ma ne omettono la trasmissione alle persone interessate affinché possano formulare le loro osservazioni. Queste disposizioni prevedono solo la trasmissione dei rapporti e delle osservazioni al committente e che, se quest'ultimo modifica il suo progetto con un nuovo impatto ambientale, venga avviata una nuova procedura di informazione al pubblico e di consultazioni, ma non prevedono l'audizione specifica delle parti interessate sui principali rapporti settoriali, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

ARGOMENTI DELLE PARTI

21. La ricorrente rinvia a quanto dichiarato nella sentenza della Sezione amministrativa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia) del 21 gennaio 2022 (pronunciata nel PO 7419/2020), nella quale, in un caso analogo e sulla base della stessa normativa statale e della Comunità autonoma, ha ritenuto che quest'ultima violasse il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE, il quale aveva un «effetto evidente» in quanto richiedeva che i principali rapporti settoriali emessi fossero messi a disposizione degli interessati, al fine di consentire loro di esercitare il diritto, conferito dal paragrafo 4 di tale disposizione, di presentare osservazioni e di partecipare al processo di adozione della decisione sulla domanda di autorizzazione del progetto, prima che questa fosse adottata.

22. Per contro, le parti convenute [l'Administración autonómica de Galicia (amministrazione della Comunità autonoma della Galizia) e la committente], si basano sulla sentenza della Sezione amministrativa del Tribunal Supremo (Corte Suprema) del 21 dicembre 2023 (ricorso per cassazione 3303/2022), che ha annullato la sentenza del 21 gennaio 2022, ritenendo che la direttiva 2011/92/UE offrisse agli Stati membri diverse opzioni procedurali in merito al momento in cui sarebbero dovute avvenire l'informazione al pubblico e la consultazione delle autorità, requisito che la legge statale 21/2013 aveva rispettato.

PUNTO DI VISTA DELL'ORGANO GIUDICANTE

23. Questo giudice ritiene che l'obbligo che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE impone agli Stati membri sia chiaro: essi devono provvedere a che le parti interessate abbiano accesso ai principali rapporti settoriali, in modo che possano esercitare il diritto, previsto dal paragrafo 4 di tale disposizione, di presentare le proprie osservazioni prima dell'adozione della decisione sull'impatto ambientale, potendo disporre, a tal fine, di un termine non inferiore a 30 giorni.

24. È pacifico che il considerando 21 della direttiva 2014/52/UE offra agli Stati membri «varie possibilità per dare attuazione alla direttiva 2011/92/UE relativamente all'integrazione delle valutazioni dell'impatto ambientale nelle procedure nazionali», il che implica la possibilità di variare «gli elementi di tali procedure nazionali», ma una cosa è che essi siano autorizzati a tracciare il percorso procedurale per attuare tale direttiva e un'altra è che essi siano autorizzati a non tener conto di alcune formalità, come quella di consentire l'accesso alle persone interessate o coinvolte (che non sono solo i committenti) ai principali rapporti emessi, in modo che possano formulare osservazioni prima che venga adottata la decisione sull'impatto ambientale.

25. Per questo motivo, questo giudice ritiene che gli articoli 36, 37 e 38 della legge statale 21/2013 e gli articoli 33 e 34 della legge della Comunità autonoma della Galizia 8/2009 eventualmente non abbiano recepito adeguatamente quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE, in quanto, pur concedendo un'audizione al committente dopo le fasi di informazione al pubblico e l'ottenimento dei rapporti settoriali, privano le persone interessate, definite

all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), [della stessa direttiva] del diritto di presentare osservazioni prima che l'autorità competente adotti la decisione sulla domanda di autorizzazione del progetto (articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva).

Alla luce delle disposizioni citate nei punti precedenti, si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea le tre questioni seguenti:

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Prima questione: Quale è il significato dell'espressione «*principali rapporti e consulenze*» di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

Seconda questione: Se i rapporti di cui all'articolo 37, paragrafo 2, della legge 21/2013, che devono essere richiesti dall'organo decisionale, siano quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

Terza questione: Se gli articoli 36, 37 e 38 della legge statale 21/2013 e gli articoli 33 e 34 della legge della Comunità autonoma della Galizia 8/2009 ostino all'obbligo imposto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE di provvedere affinché il pubblico interessato abbia accesso ai principali rapporti settoriali adottati, per consentirgli di esercitare il diritto conferitogli dal paragrafo 4 di tale disposizione, in forza del quale egli può presentare le proprie osservazioni e partecipare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, al processo di adozione della decisione sulla domanda di autorizzazione del progetto, prima che tale decisione sia adottata.

ALLEGATO

1.- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (estratto).

2.- Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, recante riforma della precedente (estratto).

3.- Legge del 18 luglio 2006, n. 27, che disciplina i diritti di accesso all'informazione, di partecipazione del pubblico e di accesso alla giustizia in materia ambientale.

4.- Legge del 9 dicembre 2013, n. 21, sulla valutazione ambientale.

5.- Legge del 22 dicembre 2009, n. 8, che disciplina lo sfruttamento dell'energia eolica in Galizia e che istituisce un canone eolico e il Fondo di compensazione ambientale.

6.- Sentenza della Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sezione amministrativa della Corte superiore di giustizia della Galizia) del 21 gennaio 2022 (PO 7419/2020).

7.- Sentenza della Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sezione amministrativa della Corte suprema) del 21 dicembre 2023 (ricorso per cassazione 3303/2022).

[*omissis*] [formule processuali finali e firme dei giudici]

[*omissis*] [disposizioni sul trattamento dei dati personali]

DOCUMENTO DI LAVORO